



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N. 35/SEZAUT/2016/QMIG

Adunanza del 28 novembre 2016
presieduta dal Presidente di Sezione
Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Agostino CHIAPPINIELLO, Francesco PETRONIO, Josef Hermann RÖSSLER, Cristina ZUCCHERETTI, Maurizio MIRABELLA, Fulvio Maria LONGAVITA, Giovanni COPPOLA
Consiglieri	Lucilla VALENTE, Marta TONOLO, Alfredo GRASSELLI, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Stefania PETRUCCI, Benedetta COSSU, Massimo VALERO, Dario PROVVIDERA, Mario ALÌ, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO
Primi Referendari	Francesco BELSANTI, Giampiero PIZZICONI, Tiziano TESSARO, Valeria FRANCHI
Referendari	Giovanni GUIDA, Marco RANDOLFI, Vanessa PINTO

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 234/2016/QMIG, depositata il 7 settembre 2016, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha rimesso al Presidente della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, una questione di massima per l'adozione di una delibera di orientamento relativamente alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di oneri connessi allo *status* di amministratori comunali a fronte della rideterminazione del loro numero.

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 25 del 7 ottobre 2016, con la quale, valutati i presupposti per il deferimento dell'esame e della risoluzione della predetta questione di massima ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012, è stata rimessa alla Sezione delle autonomie la pronuncia in ordine alla questione prospettata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2513 del 18 novembre 2016 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Vista la relazione dei Primi referendari Giampiero Pizziconi e Stefano Glinianski;

Udito il relatore, Primo Referendario Giampiero Pizziconi

PREMESSO

Il Comune di Ozzero, che fa parte della Città metropolitana di Milano, con nota del 29 giugno 2016, ha formulato alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere in ordine alla corretta applicazione dell'articolo 1, comma 136, della legge n. 56/2014.

L'ente richiedente lamenta delle difficoltà nell'applicazione degli enunciati contenuti in un precedente parere della medesima Sezione Lombardia (deliberazione del 17 ottobre 2014, n. 265 vertente su analoga questione), asserendo che vi sarebbe un presunto contrasto con un diverso approdo interpretativo relativo alla norma in questione, assunto da altra Sezione regionale di controllo. In particolare viene rappresentato, in relazione alle modalità di calcolo dell'invarianza della spesa richiesta dal legislatore, che il criterio di calcolo "storico" (limite unico e non per ciascuna voce di spesa, che riguarda complessivamente l'ente e non il singolo amministratore prescindendo da vicende personali dello stesso, costituito dalla somma di una pluralità di voci eterogenee) della spesa per oneri degli amministratori, conseguente alla rimodulazione del numero dei componenti in applicazione del combinato disposto dei commi 135 e 136 della citata legge n. 56/2014, contrasterebbe con il criterio "teorico" adottato, invece, dalla Sezione regionale per il Lazio, in due pareri resi su medesime questioni interpretative (deliberazioni n. 17 e 208/2015/PAR).

In proposito, la Sezione di controllo per la Lombardia, valutati positivamente i profili dell'ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere e prendendo atto della questione prospettata, nella deliberazione di remissione evidenzia di aver recepito, con il precedente parere reso all'ente, l'orientamento (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 112/1014/PAR) che tende a considerare quale parametro di riferimento la spesa in concreto erogata. Si tratta della spesa complessivamente sostenuta dall'ente a titolo di oneri connessi con lo svolgimento dell'attività politica, rimodulata in relazione al mutato organico dei consiglieri e degli assessori all'interno dell'ente medesimo a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 135 e 136, della legge n. 56/2014.

Con riferimento al caso prospettato dal Comune di Ozzero, in applicazione della

normativa in oggetto, l'invarianza della spesa per oneri degli amministratori, derivante dal passaggio della composizione degli amministratori da sei consiglieri e due assessori oltre al Sindaco della precedente consiliatura (per un totale di nove amministratori) a dieci consiglieri e due assessori oltre al Sindaco (per un totale di tredici amministratori), dovrebbe essere calcolata in relazione alla spesa "storica" (somme effettivamente erogate anche in considerazione del verificarsi di specifiche vicende). Tuttavia, rileva la Sezione remittente, potrebbero prospettarsi alcune ipotesi in grado di far emergere una differenza tra le due diverse modalità, "storica" e teorica", di computo dell'invarianza quali ad esempio, la riduzione volontaria (parziale o totale) dell'indennità di funzione da parte di un precedente amministratore, oppure la decurtazione della stessa ai sensi dell'art. 82, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel caso di mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente.

In tali circostanze, la Sezione remittente rileva che la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha ritenuto che il limite complessivo vada rapportato all'indennità di funzione massima teorica prevista per il comune in relazione alla propria classe demografica, prescindendo da ulteriori e concrete vicende soggettive che potevano aver riguardato i singoli amministratori: con ciò affermando il principio della parametrizzazione in termini astratti degli oneri in sede di quantificazione del limite di spesa (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio 5 febbraio 2015, n. 17 e 21 dicembre 2015, n. 208).

Per la Sezione Lombardia, il criterio da ultimo descritto (spesa teorica), anche se in minor misura rispettoso del principio della invarianza della spesa, potrebbe presentare una migliore adattabilità per i comuni di piccole dimensioni.

CONSIDERATO

1. La questione proposta dalla Sezione regionale per la Lombardia è tesa all'adozione di una delibera di orientamento relativamente alla corretta interpretazione dell'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", in materia di oneri connessi allo *status* di amministratori comunali a fronte della rideterminazione del loro numero ed in particolare alla corretta delimitazione della "invarianza della relativa spesa" prevista dalla medesima disposizione.

Lo scrutinio della questione non può che prendere le mosse dalla ricostruzione della normativa di interesse con riguardo al *thema decidendum* sopra delineato.

La norma in oggetto costituisce corollario al comma 135 della medesima legge n. 56/2014 che ha modificato l'ordinamento delle istituzioni locali incidendo anche sul numero degli amministratori negli enti locali fino a 10.000 abitanti.

Giova evidenziare che la rimodulazione del numero degli amministratori locali per gli enti in questione era stata già oggetto delle previsioni dell'articolo 16, comma 17 del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, norma che, dividendo i comuni fino a 10.000 abitanti in 4 fasce demografiche, disponeva: *“A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:*

a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;

b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre;

d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro”.

La diversa composizione doveva decorrere dal primo rinnovo di ciascun Consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L'articolo 1, comma 135, della legge n. 56/2014 interviene modificando la norma sopra richiamata mediante diversa formulazione delle lettere a) e b) del comma 17, con ciò rimodulando ulteriormente le composizioni degli organi per la fascia demografica dei comuni fino a 10.000 abitanti (individuando solo 2 fasce: fino a 3.000 e da 3.000 a 10.000) e abrogando le lettere c) e d).

Le due disposizioni interessate dalla riformulazione vengono riscritte come di seguito:

“a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori

è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro”.

Il successivo comma 136, del medesimo articolo 1, nella formulazione originaria, si preoccupa di normare gli effetti “a legislazione vigente” sugli oneri derivanti dalla rimodulazione prevista dal precedente comma, disponendo: “*I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti*”.

Al comma in oggetto, l’articolo 19, comma 1, lettera d), del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”, ha aggiunto un ulteriore periodo di seguito richiamato: “*Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico*”.

2. Sulla portata applicativa del comma 136 si sono pronunciate diverse Sezioni regionali di controllo, sia in relazione alla problematica relativa alla normativa da considerare in ordine all’esatta quantificazione degli amministratori alla data di entrata in vigore della legge n. 56/2014, sia, come evidenziato in premessa, per ciò che attiene al calcolo dell’invarianza della spesa degli oneri inerenti allo *status* di amministratore, conseguenti alla rimodulazione del loro numero prevista dal comma 135 della stessa legge.

3. In ordine alla prima questione, l’orientamento consolidato, che questa Sezione condivide, ritiene che la normativa alla quale far riferimento al fine del calcolo dell’invarianza della spesa “...*in rapporto alla legislazione vigente.*” sia quella prevista dall’articolo 17, comma 19, del d.l. n. 138/2011; con la conseguenza che la rimodulazione prevista all’atto dell’entrata in vigore del comma 136 dell’articolo 1 della legge n. 56/2014, va effettuata sul numero degli amministratori stabilito dal predetto decreto-legge anche nelle ipotesi nelle quali le disposizioni sulla composizione ivi previste, a seguito

della mancata scadenza elettorale, non siano state ancora materialmente applicate.

La soluzione prospettata consente di garantire uniformità nella individuazione della norma finalizzata a stabilire la composizione dei Consigli comunali per gli enti locali destinatari della rimodulazione per due ordini di ragioni. In primo luogo perché in tal modo l'individuazione è indipendente dalla durata del mandato degli amministratori uscenti (infatti molte amministrazioni con fascia fino a 10.000 abitanti, si erano insediate prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 138/2011 e la loro composizione continuava ad essere regolata dalla normativa precedente); la seconda ragione risiede nel fatto che, diversamente opinando, si giungerebbe al paradossale effetto di vedere incrementata la spesa destinata agli oneri degli amministratori. Infatti, i Consigli e le Giunte uscenti dei comuni con meno di 10.000 abitanti prima dell'applicazione della legge n. 56/2014 erano generalmente composti da un numero di consiglieri e di assessori maggiore di quello previsto dal d.l. n. 138/2011. Ne consegue che, per tali enti non ancora destinatari dell'applicazione della rimodulazione in riduzione di cui al richiamato decreto 138/2011, la maggiore componente di consiglieri e assessori avrebbe determinato, all'atto dell'entrata in vigore del comma 136, un effetto tutt'altro che riduttivo della spesa per gli oneri connessi allo *status* degli amministratori (in tal senso anche Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 112/2014/PAR).

Peraltro, tale soluzione è condivisa anche in sede ministeriale, atteso che sulle modalità applicative della disposizione è intervenuta la circolare n. 6508 del 24 aprile 2014 del Ministero degli Interni - Dipartimento degli Affari Interni e territoriali nella quale si è affermato, che: *"...tutti i Comuni, compresi quelli che, non essendo ancora andati al voto, non hanno potuto operare la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, debbano parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza della spesa, al numero di amministratori indicati dall'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011 n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011 n.148"*.

4. In merito alla questione relativa alla modalità di determinazione dell'invarianza della spesa, e quindi alla individuazione delle voci di spesa da considerare per la verifica della invarianza medesima, si rileva che il contrasto tra le Sezioni regionali, riferito dal comune di Ozzero, nella sostanza non si appalesa tale.

Si riscontra, infatti, una tendenziale concordanza tra le posizioni assunte dalle varie Sezioni regionali nella valutazione differenziata degli oneri derivanti dalle spese per le indennità di funzione del sindaco e degli assessori rispetto agli oneri connessi con le

attività in materia di *status* degli amministratori locali (gettoni di presenza dei consiglieri di cui all'articolo 82 del TUEL, rimborsi delle spese di viaggio, spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali ecc) ben delimitate dall'art. 1, comma 136 della legge n. 56 del 2014 e la cui disciplina complessiva è contenuta nel Titolo III, parte IV del TUEL. Nel primo caso (indennità di funzione) si tratta di costi di natura fissa mentre, nel secondo (gettoni di presenza dei consiglieri ed altre spese), di costi di natura variabile.

In materia, in particolare, dalle pronunce della Sezione regionale di controllo per il Lazio (deliberazioni nn. 17 e 208/2015/PAR e n. 102/2016/PAR) emerge l'orientamento secondo il quale le indennità di funzione non possono essere soggette ad un "*congelamento*" rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base "storica" sulla quale riportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali.

Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale, in sede di rimodulazione del numero degli amministratori in applicazione della legge n. 56/2014, l'indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato.

A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10% prevista dall'art. 1, comma 54 della l. n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012.

Peraltro, questa stessa Sezione, in una recente deliberazione, proprio in relazione agli oneri conseguenti all'esercizio dello *status* di amministratore quali l'indennità di funzione del sindaco ed i gettoni di presenza degli amministratori, seppur con riferimento ad una fattispecie relativa alla possibilità di rimodulare in aumento l'importo della stessa indennità in conseguenza del passaggio dell'ente a classe demografica superiore, ha

evidenziato che *“..direttamente connessa allo status di amministratore locale è l’acquisizione di diritti di carattere economico che rinvergono fondamento nei principi sanciti dall’art. 51 della Costituzione nonché nell’art. 7 della Carta Europea dell’autonomia locale recepita nel nostro ordinamento con Legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439 che, pur priva di immediato contenuto precettivo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 325/2010), si pone come parametro di riferimento per il legislatore e l’interprete”* (Sezione delle autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG).

In conseguenza, partendo dal richiamato assunto, in relazione all’indennità di funzione del sindaco e degli amministratori, si può pervenire alla conclusione che la stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136 finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa. Conseguentemente l’ente locale dovrà considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al D.M. 119/2000, e non dovrà effettuare un “congelamento”, in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa. Ciò, in quanto può ritenersi che *“....la quantificazione dell’indennità degli amministratori, si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali “rideterminazioni” degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite. Detta soluzione appare meritevole di apprezzamento atteso che la stessa, pur non frustrando gli obiettivi di correzione e di risanamento dei conti di finanza pubblica sottesi alla normativa vigente, consente di contemperare le ragioni di parità di trattamento e di effettività dell’accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di cui al menzionato regolamento”* (Sezione delle autonomie, cit. deliberazione n. 24/SEZAUT/2014/QMIG).

Per contro, rientrano nel computo degli oneri soggetti alla determinazione della spesa soggetta ad invarianza, di cui al comma 136 in esame, tutti gli esborsi economici, di natura variabile, derivanti dalle attività *“connesse”* all’espletamento dello *status* di amministratore, contemplati negli altri articoli del Titolo III, parte IV del TUEL, ad eccezione di quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico, espressamente esclusi dalla medesima disposizione.

Giova evidenziare come questi oneri, posti a carico della finanza pubblica, sono di diversa natura e contenuto (oltre i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali,

rientrano nella categoria i rimborsi delle spese di viaggio, le spese per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali ecc.) e la loro complessiva quantificazione, per ciascun ente, dipende da vari fattori. Infatti, il numero degli amministratori, la frequenza delle sedute di Giunta e Consiglio, la presenza tra gli amministratori locali di parlamentari o di consiglieri regionali (art. 83 del TUEL), possono incidere, e quindi, differenziare l'importo totale di detti oneri, sostenuti dall'ente di volta in volta considerato. Ne deriva, conseguentemente, che la spesa effettivamente sostenuta potrà differenziarsi non solo tra ente ed ente (anche di identiche dimensioni demografiche) ma, anche all'interno dello stesso ente, qualora nel corso degli anni, detti elementi variabili si combinino in modo differenziato (cfr. anche Sezione regionale di controllo della Basilicata, deliberazione n. 145/2014/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto deliberazione n. 631/2014/PAR).

5. Merita, da ultimo, per completezza, considerazione la tematica dell'individuazione dell'esercizio finanziario in rapporto al quale parametrare la spesa ai fini dell'invarianza della medesima. Al riguardo, anche alla stregua dell'operatività del principio di annualità del bilancio di cui all'art.162 del TUEL, può ritenersi corretto far riferimento alle spese sostenute nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della legge n. 56/2014; il criterio è da ritenere preferibile, sotto il profilo logico giuridico, rispetto ad altri pur ipotizzabili, quali, ad esempio, quello della media annua delle medesime spese sostenute nel corso del mandato amministrativo precedente. Sul punto si riscontrano orientamenti concordi delle Sezioni regionali di controllo (tra le altre, si vedano le deliberazioni n. 264/2014/PAR della Sezione per la Lombardia, n. 112/2014/PAR della Sezione per la Puglia, n. 230/2014/PAR della Sezione per il Lazio, n. 114/2014/PAR della Sezione per la Basilicata, n. 631/2014/PAR della Sezione per il Veneto).

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 234/2016/QMIG, enuncia i seguenti orientamenti interpretativi:

1. con riferimento all'individuazione della normativa applicabile al fine del calcolo dell'invarianza della spesa all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 56/2014, la

locuzione “legislazione vigente” contenuta nel testo è da intendere riferita alle disposizioni del d.l. n. 138/2011 che fissano il numero degli amministratori, ancorché non materialmente applicate;

2. il principio di invarianza di spesa di cui all’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo *status* di amministratore locale (tra cui i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali) che vanno determinati secondo il criterio della spesa storica;
3. non sono oggetto di rideterminazione gli oneri relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del TUEL, il cui computo è escluso dalla stessa norma;
4. non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello *status* di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54, della L. n. 266 del 2005.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà ai principi enunciati nel presente atto di orientamento, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma nell’adunanza del 28 novembre 2016.

Il Relatore

F.to Giampiero PIZZICONI

Il Presidente

F.to Adolfo T. DE GIROLAMO

Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2016

Il Dirigente

F.to Renato PROZZO